



Legislatura XVII

Interrogazione parlamentare a risposta scritta

SCHIFANI, PAGANO, TORRISI, ALBERTINI, ALICATA, ANITORI, BIANCONI, BILARDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALI', DALLA TOR, D'ASCOLA, ESPOSITO Giuseppe, FORMIGONI, GENTILE, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, ROSSI Luciano, SACCONI, VICECONTE - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e della finanze

Premesso che:

la situazione del Comune di Giarre è stata, in passato, oggetto di analoghe interrogazioni parlamentari ed ispezioni ministeriali, che hanno accertato pesanti irregolarità con il rinvio a giudizio dei vertici burocratici del settore finanziario;

nonostante ciò le irregolarità si sono perpetrate negli anni, con impegni di spesa non finalizzati e non funzionali alla cura di un pubblico interesse, che hanno portato il Comune interessato, nel 2012, a sfiorare il patto di stabilità, con conseguente classificazione di "Ente strutturalmente deficitario";

negli ultimi due anni, con l'applicazione di un sano rigore finanziario, il Comune di Giarre non è più un "Ente strutturalmente deficitario" essendo riuscito a rispettare i parametri del "Patto di stabilità";

le passività pregresse e i debiti fuori bilancio - relativi agli anni pregressi - frutto della squilibrata e non regolare gestione finanziaria già accertata dagli Ispettori ministeriali, incide ancora notevolmente sulla gestione corrente mettendo a rischio gli equilibri di bilancio;

i precari equilibri finanziari - oltremodo, influenzati da una politica di assunzioni assolutamente non sostenibile dal bilancio - erano fondati su entrate non ripetitive, oggetto di indagini sullo svolgimento dei concorsi e sulla composizione delle loro commissioni di valutazione;

l'acclarata gravissima situazione economico finanziaria - che ha portato a sfiorare nel 2012 il patto di stabilità e a classificare il Comune di Giarre tra le amministrazioni in condizioni strutturali di deficit, costringendolo a vendere, quasi per intero, il patrimonio immobiliare disponibile, per decine di milioni di euro - non ha dissuaso l'Ente nello stipulare, senza alcuna evidenza pubblica, contratti con Telecom Italia Spa, per svariati milioni di euro e con la società

Teleleasing Spa, sempre senza alcuna evidenza pubblica e per diversi milioni di euro, per l'ottenimento di servizi non solo non essenziali, ma mai utilizzati dall'Ente;

solo dopo qualche mese dalla stipula dei gravosissimi contratti con Telecom Spa per l'ottenimento di servizi tutt'altro che imprescindibili (alcuni di essi mai utilizzati), l'Ente in data 28 dicembre 2012 con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell' art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) ha accertato che *"sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario"*, ricorrendo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

i potenziali legittimi portatori di interessi, che si sono ritenuti danneggiati dalle procedure utilizzate per la stipula dei contratti con Telecom Italia Spa, hanno presentato ricorso al Tar per il risarcimento del danno dovuto al regime della responsabilità del Comune di Giarre, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'aggiudicazione di contratti d'appalto, con il rischio di possibili indennizzi per svariati milioni di euro;

considerato che:

in relazione alla gravissima situazione finanziaria dell'Ente manifestatasi nell'ultimo decennio - come è stato accertato dall'ispezione ministeriale svolta dal dott. Francesco Zompì, che ha comportato il rinvio a giudizio dell'attuale Responsabile dell'area finanziaria del Comune di Giarre - e che la situazione rischia oggettivamente di diventare critica per la Comunità giarrese a causa delle difficoltà pregresse e delle già acclamate irregolarità,

gli interroganti chiedono ai ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive prerogative, di acquisire - tramite l'invio di ispettori ministeriali - quegli elementi finalizzati a verificare la reale situazione delle circostanze sopra evidenziate al fine di chiarire:

la concreta sostenibilità finanziaria delle assunzioni avvenute a ridosso dello sfioramento del patto di stabilità e la conseguente classificazione di Giarre come comune in condizioni strutturali di deficit;

la regolare composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per le figure dirigenziali dell'Ente;

il regolare svolgimento delle procedure che hanno portato il Comune di Giarre, dal 2008 al 2012, ad impegnarsi nei confronti di Telecom Italia Spa e Teleleasing Spa con costi ammontanti a svariati milioni di euro;

la concreta sostenibilità finanziaria degli impegni assunti, per servizi non indispensabili, con Telecom Spa e Teleleasing Spa avvenuti a ridosso dello sfioramento del patto di stabilità e della classificazione di Ente in condizioni strutturali di deficit;

l'incidenza dei contratti sottoscritti - senza alcuna evidenza pubblica - con

Telecom Spa e con Teleleasing Spa, sullo sfioramento del patto di stabilità, e sulla classificazione di Ente in condizioni strutturali di deficit;

la reale competenza economica delle passività pregresse e dei debiti fuori bilancio, che si sono manifestati negli ultimi mesi, al punto da pregiudicare il sano risanamento avvenuto in questi due anni;

la reale sostenibilità finanziaria delle assunzioni (avvenute a ridosso dello sfioramento del patto di stabilità e della classificazione di Ente in condizioni strutturali di deficit) e se le passività pregresse e i debiti fuori bilancio siano stati impegnati nei rispettivi documenti di bilancio, in modo da rappresentare i fatti finanziariamente inerenti un periodo di gestione coincidente con l'esercizio finanziario, in modo tale che siano evidenti tutte le poste di entrata e di spesa che afferiscono all'anno di riferimento;

i beneficiari degli ingenti pagamenti che sono avvenuti, grazie alle anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti, risalenti a qualche mese prima della improvvisa segnalazione - ai sensi dell'art. 153 comma 6 del D.Lgs.267/2000 - da parte del Responsabile finanziario del Comune di Giarre e se gli stessi, fossero stati soddisfatti nel caso in cui la segnalazione fosse arrivata prima del pagamento di detti debiti pregressi.